

Rassegna stampa di diritto, fisco e economia


HOME ABOUT ME AUTO, ECOTASSA MENO ESTESA

CONDONO SQUILIBRATO

L'USO ESCLUSIVO SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

RICONOSCIUTO PATTIZIAMENTE

RIQUALIFICAZIONE CONTRATTUALE, OMESSO VERSAMENTO È EVASIONE



← Titoli abilitativi o dichiarazioni sostitutive per l'inizio lavori Un voucher per comprare gli occhiali →

24 DICEMBRE 2020 · 00:29

↓ Salta ai commenti

Studi di prefattibilità sul 110%

ITALIA OGGI NUMERO 302 PAG. 34 DEL 23/12/2020 DIRITTO E FISCO di Giovanni Galli

Dalla Rete delle professioni tecniche le linee guida per i compensi dei consulenti. Lo scopo è evitare un onere eccessivo al contribuente

Compensi ai professionisti per il 110% con ampio spazio alla prefattibilità allo scopo di non determinare un eccessivo onere al contribuente. Ai fini della determinazione del corrispettivo per l'attività prestata in relazione al Superbonus, il professionista non dovrà procedere ad una pedissequa applicazione degli esempi di calcolo, ma dovrà valutare di volta in volta quali sono «la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori». Il limite massimo di spesa ammissibile per le prestazioni professionali connesse al superbonus non costituisce una tariffa e tantomeno un minimo inderogabile. E nella determinazione del corrispettivo i professionisti dovranno «rapportare il quadro prestazionale, previsto nella determinazione del limite massimo, alla specificità della prestazione professionale svolta e al suo grado di esecutività». Lo si legge nelle Linee guida per la determinazione dei corrispettivi messe a punto dalla Rete professioni tecniche e diffuse ieri. In una nota di accompagnamento si ricorda che il decreto del ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, previsto dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nel definire il limite massimo delle agevolazioni previste fa

Articoli recenti

- Dopo pandemia, come ripartire
- Revisori legali – Domicilio digitale
- Formazione, pubblicato sul sito il Palinsesto 2021
- Più fondi per rilanciare l'export
- Tetto pensionabile bloccato nel 2021

Archivi

- dicembre 2020
- novembre 2020
- ottobre 2020
- settembre 2020
- agosto 2020
- luglio 2020
- giugno 2020
- maggio 2020
- aprile 2020
- marzo 2020
- febbraio 2020
- gennaio 2020
- dicembre 2019
- novembre 2019
- ottobre 2019
- settembre 2019
- agosto 2019
- luglio 2019

esplicito riferimento, per quanto attiene alle spese tecniche, ai valori massimi di cui al dm 17 giugno 2016. Il riferimento è agli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (Ape) e per l'asseverazione. Le Linee guida intervengono a fornire indicazioni operative sulla quantificazione del corrispettivo affrontando nella prima parte la determinazione per le attività legate al superbonus. Quindi analizzando in dettaglio come si determina il corrispettivo per ecobonus (Ape convenzionale iniziale; progettazione e direzione dei lavori; Ape convenzionale finale; asseverazione) e sismabonus (certificazione di vulnerabilità sismica; progettazione e direzione dei lavori; collaudo statico; asseverazione). Infine, spiegando come si determina il corrispettivo per lo studio di prefattibilità per ecobonus e sismabonus. Il documento, che contiene anche una serie di esempi di calcolo e schemi di preventivo e contratto tipo, pone particolare attenzione alla fase iniziale, definita di prefattibilità, in cui il contribuente ha la necessità di conoscere se vi siano i requisiti previsti dalla legge per poter usufruire del credito d'imposta. Per dare risposta «al legittimo e necessario quesito deve essere svolta un'attività professionale che nel caso in cui accertasse la mancanza dei requisiti, comporterebbe l'impossibilità di utilizzare il beneficio della detrazione fiscale, con conseguente onere della prestazione professionale a carico del committente. Pertanto, al fine di non determinare un eccessivo onere economico al contribuente», si legge nelle Linee guida, «vi sono due capitoli dedicati alla prefattibilità, sia per l'eco e sia per il sismabonus. Le attività minime professionali previste nella prefattibilità, anticipate rispetto al progetto che si dovesse redigere nel caso di accesso alla detrazione fiscale, consentono al professionista incaricato di dare una risposta quanto più attendibile possibile all'esistenza dei requisiti». Nel caso in cui l'attività professionale in sede di prefattibilità dia esito positivo e sia quindi possibile usufruire delle detrazioni e il committente decida di procedere a conferire l'incarico al medesimo professionista, i corrispettivi concordati faranno parte della detrazione fiscale e saranno corrisposti una sola volta. Per le asseverazioni il documento distingue tra una asseverazione svolta dallo stesso direttore dei lavori in continuità con l'incarico in corso e l'asseverazione effettuata da persona terza ed estranea all'esecuzione dei lavori, individuando nel primo caso si è utilizzato l'aliquota del certificato di regolare esecuzione e nel secondo caso quella del collaudo tecnico amministrativo.

Studi di prefattibilità sul 110%

34 | Mercoledì 23 Dicembre 2020

IMPOSTE E TASSE

ItaliaOggi

Dalla Rete delle professioni tecniche le linee guida per i compensi dei consulenti

Studi di prefattibilità sul 110%

Lo scopo è evitare un onere eccessivo al contribuente

DI GIOVANNI CALI

Compensi ai professionisti per il 110% sono sempre più comuni. Il limite massimo di cui al dm 17 giugno 2016, che stabilisce i valori massimi di cui al dm 17 giugno 2016, non determina un eccessivo onere al contribuente. Al contrario, la determinazione del corrispettivo per l'attività prestata in relazione al Superbonus, il professionista non dovrà prevedere ad una parità di servizi applicazione degli oneri di cui al dm 17 giugno 2016, ma dovrà valutare di volta in volta quali sono le "previdenze" e le altre spese professionali connesse al servizio richiesto dal tipo di lavoro. Il limite massimo di cui al dm 17 giugno 2016, che stabilisce i valori massimi di cui al dm 17 giugno 2016, non determina un eccessivo onere al contribuente. Al contrario, la determinazione del corrispettivo i professionisti dovranno rispettare il quadro pre-


zionalo, previsto nella determinazione del limite massimo, alla specificità della prestazione professionale svolta e al suo grado di esecutività. La legge sulle Linee guida per la determinazione dei corrispettivi massimi a parità della Rete professioni tecniche e diffuse ieri. In una nota di accompagnamento al decreto del mi i s i s e r e dello sviluppo economico 6 agosto 2020, prevede dalla

legge 17 luglio 2020 n. 77, nel definire il limite massimo delle appogazioni previste la specificità dell'intervento, per quanto attiene alle spese tecniche, ai valori massimi di cui al dm 17 giugno 2016. Il riferimento è agli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi. Per dare risposta «al legittimo e necessario quesito deve essere svolta un'attività professionale che nel caso in

quale accertasse la mancanza dei requisiti, comporterebbe l'impossibilità di utilizzare il beneficio della detrazione fiscale, con conseguente onere della prestazione professionale, a carico del committente. Pertanto, al fine di non determinare un eccessivo onere economico al contribuente», si legge nelle

Linee guida, «vi sono due capitoli dedicati alla prefattibilità, sia per l'eco e sia per il sismabonus. Le attività minime professionali previste nella prefattibilità, anticipate rispetto al progetto che si dovesse redigere nel caso di accesso alla detrazione fiscale, consentono al professionista incaricato di dare una risposta quanto più attendibile possibile all'esistenza dei requisiti. Nel caso in cui l'attività professionale in sede di prefattibilità dia esito positivo e sia quindi possibile usufruire del credito d'imposta, i corrispettivi concordati faranno parte della detrazione fiscale e saranno corrisposti una sola volta. Per le asseverazioni il documento distingue tra una asseverazione svolta dallo stesso direttore dei lavori in continuità con l'incarico in corso e l'asseverazione effettuata da persona terza ed estranea all'esecuzione dei lavori, individuando nel primo caso si è utilizzato l'aliquota del certificato di regolare esecuzione e nel secondo caso quella del collaudo tecnico amministrativo.

Condividi:



Caricamento...

- giugno 2019
- maggio 2019
- aprile 2019
- marzo 2019
- febbraio 2019
- gennaio 2019
- dicembre 2018
- novembre 2018
- ottobre 2018
- settembre 2018
- agosto 2018
- luglio 2018
- giugno 2018
- maggio 2018
- aprile 2018
- marzo 2018
- febbraio 2018
- gennaio 2018
- dicembre 2017
- novembre 2017
- ottobre 2017
- settembre 2017
- agosto 2017
- luglio 2017
- giugno 2017
- maggio 2017
- aprile 2017
- marzo 2017
- febbraio 2017
- gennaio 2017
- dicembre 2016
- novembre 2016
- ottobre 2016
- settembre 2016
- agosto 2016
- luglio 2016
- giugno 2016
- maggio 2016
- aprile 2016
- marzo 2016
- febbraio 2016
- gennaio 2016
- dicembre 2015
- novembre 2015
- ottobre 2015
- settembre 2015
- agosto 2015
- luglio 2015
- giugno 2015
- maggio 2015
- aprile 2015
- marzo 2015
- febbraio 2015
- gennaio 2015
- dicembre 2014
- novembre 2014